



notizie in sintesi

ERRORI CONTABILI

Errori reiterati sanabili mediante ravvedimento operoso se già accertati in un periodo di imposta precedente

L'articolo 1, comma 4, D.Lgs. 471/1997 dispone la riduzione di 1/3 della sanzione base applicabile in caso di infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi se la maggiore imposta o il minore credito accertati sono inferiori al 3% del dichiarato e complessivamente inferiori a 30.000 euro ovvero se l'infedeltà è conseguenza di un errore sull'imputazione temporale dei componenti di reddito purché gli stessi abbiano già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui è intervenuta l'attività di accertamento. Pertanto, la riduzione di 1/3 della sanzione base può essere ordinariamente applicata solo in sede di accertamento. L'Agenzia delle entrate chiarisce, tuttavia, che nel caso gli uffici abbiano rilevato in fase di accertamento un errore che è stato reiterato da parte del contribuente anche nei periodi di imposta successivi, è possibile applicare il ravvedimento operoso.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 131, 23/10/2017)

PROROGA SUPER E IPER ANCHE PER I BENI IN LEASING

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 124/E del 24 novembre 2017 ha precisato che rientrano nella proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l'iper ammortamento) e, quindi, possono fruire della "maggiorazione", anche gli investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità.

(Agenzia delle entrate, risoluzione, 24/10/2017, n. 124/E)

IMPRESA FAMILIARE

Regime fiscale dell'impresa familiare applicabile anche al reddito attribuito al convivente di fatto

La L. 76/2016 ha disciplinato il regime delle convivenze di fatto e introdotto l'articolo 230-ter del codice civile recante la regolamentazione delle prestazioni di lavoro rese in favore del convivente di fatto che si sostanzia nel diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa familiare (nel caso in cui non sia configurabile un diverso rapporto di società o di lavoro subordinato). Il regime tributario dell'impresa familiare è previsto dall'articolo 5, comma 4, D.P.R. 917/1986 ed è applicabile anche alle convivenze di fatto, a seguito di sottoscrizione di scrittura privata autenticata con la quale venga inquadrata nell'impresa anche la convivente, in quanto l'articolo 230-ter del codice civile prevede espressamente il diritto alla partecipazione agli utili da parte del convivente che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 134, 26/10/2017)

SPLIT PAYMENT

Publicati gli elenchi validi per il 2018 dei soggetti tenuti all'applicazione dell'articolo 17-ter

Sono stati pubblicati gli elenchi provvisori validi per il 2018 delle società controllate e quotate soggette alla disciplina dello split payment. L'elenco definitivo sarà pubblicato entro il 15 novembre 2017. Il dipartimento ricorda che negli elenchi non sono incluse le pubbliche amministrazioni tenute all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, per le quali occorre fare riferimento all'elenco Ipa, pubblicato sul

Aderente a:



sito www.indicepa.gov.it/. Il dipartimento comunica inoltre che, dopo le segnalazioni giunte da alcuni contribuenti rispetto agli elenchi definitivi per il 2017 pubblicati lo scorso 14 settembre 2017 e le conseguenti rettifiche, si è proceduto alla loro ripubblicazione.

(Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato, 31/10/2017)

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

Pubblicate le bozze dei modelli ISA e dei modelli Studi di settore per il periodo di imposta 2017

Sono in corso di pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle entrate le bozze dei nuovi modelli per la trasmissione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale e delle bozze dei modelli studi di settore. Si segnala che per le attività non citate nel provvedimento n. 191552/2017, devono ancora essere presentati i modelli relativi agli studi di settore/parametri.

(Agenzia delle entrate, sito web, 31/10/2017)

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA – TERZO TRIMESTRE 2017

Si ricorda che il D.L. 193/2016, collegato alla Legge di Stabilità 2017, ha introdotto l'obbligo trimestrale della comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche, a partire dal 1° gennaio 2017. L'invio telematico deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre, cioè indipendentemente dalle liquidazioni Iva mensili ovvero trimestrali.

Per quanto riguarda la Comunicazione delle liquidazioni del terzo trimestre 2017 (per i mensili i dati delle liquidazioni di Luglio, Agosto, Settembre, per i trimestrali i dati della liquidazione del terzo trimestre), il termine ultimo per l'invio è il 30 novembre 2017.

SPESOMETRO SEMESTRALE SOLO SU OPZIONE PER IL 2018

Dal maxi emendamento al decreto collegato alla manovra su cui il Governo ha ricevuto nei giorni scorsi la fiducia del Senato, emergerebbe che lo spesometro semestrale sarà applicabile solo su opzione del contribuente, altrimenti dal 2018 la cadenza di invio tornerà trimestrale, come inizialmente previsto dal DL fiscale dello scorso anno. Pertanto non si tornerebbe al vecchio spesometro a cadenza annuale, come era stato auspicato dalla Commissione Finanze della Camera nella risoluzione approvata il 18 ottobre, dopo il caos che si era verificato nelle scorse settimane con il blocco dei canali di trasmissione telematica.

Il meccanismo messo a punto dal maxi emendamento prevede la facoltà dei contribuenti di trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando il tipo di informazioni da inviare. Con riferimento invece alla sterilizzazione delle sanzioni richiesta a più riprese da imprese e professionisti, non si applicheranno penalità qualora i contribuenti correggeranno omissioni o errori inviando i dati corretti entro il 28 febbraio 2018. Sempre in tema di sanzioni vengono uniformate quelle applicabili sia a chi ha esercitato l'invio opzionale dei dati fattura, sia a chi li trasmette per obbligo, la sanzione diviene per tutti pari a due euro per ciascuna fattura per l'omissione o l'errata trasmissione (con un limite Massimo di mille euro per ciascun trimestre), importi riducibili mediante il ricorso al ravvedimento operoso.

Aderente a:



E-FATTURA OBBLIGATORIA

Tale obbligo – in vigore dal 1 gennaio 2019, termine che viene anticipato al 1 luglio 2018 per alcune tipologie di operazioni – è stabilito dall'art. 77 del Disegno di Legge di Bilancio 2018 presentato dal Senato, che riforma profondamente il Dlgs 127/2015. La relazione illustrativa evidenzia che l'Italia ha chiesto alla Commissione europea una deroga al fine di introdurre nel proprio ordinamento un Sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti Iva diversi da quelli che applicano il regime delle piccole imprese, a fini di lotta a frodi ed evasioni fiscali, di semplificazione degli adempimenti fiscali, di efficientamento della riscossione nonché modernizzazione del settore produttivo italiano con conseguente riduzione dei costi amministrativi per le imprese. L'obbligo di fatturazione elettronica mediante il Sistema di interscambio (Sdi) offre all'amministrazione fiscale la possibilità di effettuare un controllo automatico e tempestivo della corrispondenza tra l'Iva dichiarata e pagata e le fatture ricevute ed emesse.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Sono disponibili sul sito *web* dell'Agenzia delle entrate:

- Dichiarazione Irap 2017: aggiornamento *software* di compilazione (versione 1.0.4 del 24/10/2017);
- Dichiarazione Irap 2017: aggiornamento *software* di controllo (versione 1.0.4 del 24/10/2017)

Brescia, 23 novembre 2017

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it